



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **23** del **31-07-2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: **Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 20:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NARDI GIUSEPPE	Presente
ANDREOLA MICHELE	Assente
BALLANCIN VALTER	Presente
BARBIERO ALVISE	Presente
CASAGRANDE PAOLO	Assente
MAZZOCCO SILVIA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente
PALADIN ISABELLA	Presente
PERENCIN MATTIA	Presente
SARTOR ALESSANDRO	Presente
SARTORI STEFANO	Assente
SPADETTO SILVIA	Presente
ZABOTTI FRANCESCA	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri:

BARBIERO ALVISE
MAZZOCCO SILVIA
PERENCIN MATTIA

Oggetto: **Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse.**

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco Spadetto Silvia, che illustra l'argomento.

Intervengono il Consigliere Sartor Alessandro e il Vicesindaco Spadetto Silvia.

Tutti gli interventi sono contenuti nell'allegato n.01 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2008 successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2008 di approvazione del testo del "Regolamento di Polizia Rurale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 07 giugno 2010 con cui si è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa tra l'A.R.P.A.V. di Treviso, il Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità (Co.Di.Tv), l'U.L.S.S. n. 7 di Pieve di Soligo, l'U.L.S.S. n. 8 di Asolo, i Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, che sanciva la finalità comune di predisporre una normativa riguardante la formazione e coltivazione dei vigneti, da inserire nel Regolamento di Polizia Rurale dei Comuni firmatari l'intesa, al fine di garantire la coniugazione del rispetto dell'ecosistema esistente, della salute umana ed animale, con le esigenze di sviluppo delle attività agricole e visto e richiamato il relativo Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 10.06.2010, repertorio n. 229;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2011 con la quale è stato approvato il testo del "Regolamento intercomunale di polizia rurale: stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari nei Comuni della D.O.C.G. "Conegliano - Valdobbiadene Prosecco";
- la deliberazioni di Giunta Comunale n. 55 del 13.04.2015 con la quale sono state individuate le "aree particolarmente sensibili" sul territorio comunale con riferimento all'art. 9, comma 10 del "Regolamento - Stralcio";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il testo del "Regolamento di Polizia rurale - Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse";

EVIDENZIATO che il Regolamento prevede che, per la "Revisione e aggiornamento" del Regolamento - Stralcio, stante la valenza estremamente innovativa e dinamica degli obiettivi contenuti, lo stesso regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione;

VISTO

- il D.Lgs. 14.08.2012, n. 150 che ha recepito la Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro di azione comunitaria volto all'uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, nonché di promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci integrativi o metodi non chimici;
- il Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- il Decreto del 22 gennaio 2014 - Adozione Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1262 del 01 agosto 2016 "approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con dm 22 gennaio 2014";

CONSIDERATO

- quanto emerso dalle analisi effettuate dall' Ulss 8 dell'ottobre 2016 in 8 pozzi ricadenti ad ovest della denominazione e nel Quartier che hanno evidenziato la presenza di sostanze Glifosate e AMPA metabolita prodotto dalla degradazione del Glifosate.
- che i comuni di Conegliano, San Pietro di Feletto, Tarzo, Colle Umberto e Vittorio Veneto, hanno

adottato ordinanze di divieto di utilizzo di Glifosate a seguito dei ritrovamenti di tracce di questo principio attivo nei pozzi di captazione delle acque delle aree sopradette;

- che i prelievi successivi a quello di ottobre 2016 effettuati da Arpav, hanno evidenziato un miglioramento significativo rispetto alla presenza del principio attivo;

VISTI i verbali del 28.11.2017, 13.12.2017 e 06.02.2018, relativi agli incontri tra i quindici Comuni dell'area DOCG, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, ed ULSS 2 Marca Trevigiana, riuniti in tavolo tecnico per la discussione della modifica all'art. 11 del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale stralcio prodotti fitosanitari *"Esecuzione dei trattamenti con erbicidi"*;

CONSIDERATO che il testo relativo alla sezione "uso e gestione dei prodotti fitosanitari" è stato adeguato, recependo le indicazioni tecniche inserite nella deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1262 del 01 agosto 2016 sopra richiamata;

DATO ATTO che l'attuale quadro normativo riguardante le pratiche agronomiche in generale, si presenta vario e complesso, tale che dovrà essere considerata l'adozione di una regolamentazione generale e specifica in argomento, che costituisca una linea guida per gli utenti ed operatori del settore, per i tecnici incaricati delle progettazioni e per gli uffici competenti al rilascio di certificati e/o autorizzazioni in materia, quale utile strumento tecnico per la definizione di procedure e controlli inerenti;

VISTI

- il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento adottato con DGRV 34/CR del 15 aprile 2014;
- la Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370;
- il D.Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale;
- il R. D. L. 3267/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la "Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- il Regolamento 2009/1107/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- il Regolamento CLP 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura dei prodotti chimici;
- il D.Lgs. 14.08.2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- la D.G.R. n. 1379 del 17.07.2012 "Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della D.G.R. 2070/2010";
- il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- il Decreto del 22 gennaio 2014 - Adozione Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1262 del 01 agosto 2016 "approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con dm 22 gennaio 2014".

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 79 che richiama la potestà regolamentare del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto;

VISTA l'adozione delle modifiche proposte al "Regolamento - Stralcio" con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14/05/2018, depositate presso gli uffici comunali dal 16 maggio 2018 al 31 maggio 2018, periodo durante il quale non è giunta alcuna osservazione o memoria in merito;

DATO ATTO delle competenze assegnate al Consiglio Comunale ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dott. Bonet Alessandro in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dott.ssa Baratto Cristina, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione introduttiva del Vicesindaco Spadetto Silvia;

APERTA la discussione

ESAURITA la discussione sull'argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta al quale la presente fa riferimento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

A VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

- Favorevoli: 08
- Contrari: 01 (Sartor Alessandro)
- Astenuti: 00

VISTO l'esito della votazione palese, come sopra riportato;

D E L I B E R A

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l'aggiornamento del Regolamento di Polizia rurale - Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse, così come modificato e integrato nel testo allegato (allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione;
4. di trasmettere copia del presente Regolamento a tutti gli Organismi interessati;
5. di portare a conoscenza della cittadinanza, attraverso opportune forme di divulgazione, il medesimo testo regolamentare, o al più i suoi aspetti più significativi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 24.07.2018

AREA TECNICA URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonet dott. Alessandro

Art. 3/B Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

NUOVO TESTO DA ADOTTARE

- b. in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è sempre obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria indipendentemente dai modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, caccia e pesca - Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.);

TESTO SOSTITUITO

- b. in caso di comprovata impossibilità all'estirpo, è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, caccia e pesca - Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.);

Art. 9/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

NUOVO TESTO DA ADOTTARE

5. E' vietato l'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
- a) Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - b) Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (ex R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) ovvero indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.

TESTO SOSTITUITO

5. E' vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) ovvero in base al Regolamento CLP 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura dei prodotti chimici con le seguenti frasi di rischio: H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, H350i, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H370, H372 e Xn (nocivo) con

frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici, H341, H351, H361, H361d, H361f, H361fd, H362).

Il presente Regolamento manterrà un regime transitorio con il regime del precedente regolamento di polizia rurale fino al 31 agosto 2017, al fine di adeguarsi alla normativa vigente.

NUOVO TESTO DA ADOTTARE

- j) In riferimento a quanto previsto nel successivo art. 11, per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 20 e 21, art. 11 comma 4 e 5 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2)

TESTO SOSTITUITO

- j) Per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 9 comma 20 e 21, art. 11 comma 2 e 3 del presente regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 1 metro in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. Le suddette distanze possono essere ridotte rispettivamente a 3, 1 e 0,5 m in caso di fascia di rispetto vegetata. (vedi Tabella 2). L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. All'interno della fascia di rispetto i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.

TABELLA DA ADOTTARE

Tab. 1- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e frutteto esplicativa dei contenuti di cui al art. 9 comma 14.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta -prima del 20 maggio- (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione piena -dopo 20 maggio- (metri)
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche
<p><i>OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle aree particolarmente sensibili (art.9 comma 13); - dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art.9 commi 20) 	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 9 comma 21)	norma specifica	norma specifica

NUOVA TABELLA DA ADOTTARE

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al art. 9, comma 14 e art. 11.

Tipo d'irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 4)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 11 comma 5)	norma specifica	norma specifica

TABELLA SOSTITUITA

Tab. 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri fitofarmaci in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 14.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio	5	3
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria	2	1
Irroratrice a barra tradizionale con ugelli antideriva a inclusione d'aria + manica d'aria	1	0,5
Trattamenti localizzati su banda	0,5	0,5

Art. 11/B - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

NUOVO TESTO DA ADOTTARE

1. Dal 1° gennaio 2019 non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva a base di Glifosate su tutte le colture tanto erbacee quanto arboree ovvero seminativi, frutteti e vigneti.
2. È consentito l'uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva diversa dal Glifosate solo su seminativi, e nel caso di frutteti e vigneti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Limitatamente al piede della pianta nei frutteti e vigneti giovani fino al terzo anno di età,
 - b) frutteti e vigneti in aree di pendenza dove non risulta possibile l'utilizzo di mezzi meccanici,
 - c) nei limitati casi di cui ai punti precedenti, non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
 - Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (ex R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 ovvero con indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.
 - d) in tutte le colture è consentito l'utilizzo di erbicidi di origine naturale e biologica.
3. Nei casi di cui al comma 2, durante l'utilizzo, la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.
4. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
5. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della

Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle “aree di rispetto” possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

6. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 30 giorni, nel “Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari” di cui al D.Lgs. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4, auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del “Registro web dei trattamenti con Prodotti Fitosanitari”, predisposto dalla Regione del Veneto al disponibile al sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
7. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
8. In riferimento a quanto previsto ai punti a) e b) e specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento. (1)¹
9. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 comma 13 e 14 del presente regolamento (vedi Tab. 2).²
10. L'annata 2018 sarà a carattere transitorio, fatto salvo quanto previsto dai punti c) e d), del comma 2 la cui indicazione rimane sempre cogente ovvero non avrà carattere transitorio.

TESTO SOSTITUITO

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.

E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.

- 1 *Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festiche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.*
- 2 *L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il “trinciato” sulla sottofila formando uno strato di “pacciamatura costituito da sostanza organica.*

In viticoltura per la scelta delle sostanze attive da impiegare, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG..

2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
4. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 30 giorni nel "Registro dei trattamenti" di cui al D. Lgs. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4. auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto e disponibile sul sito internet <http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.
7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.9 comma 12 e 13 del presente regolamento (vedi Tab. 2).
8. Rispetto a quanto sopra indicato, ogni Amministrazione comunale può adottare provvedimenti più restrittivi attraverso specifica ordinanza sindacale. Detta ordinanza deve essere motivata da situazioni contingenti con particolare riferimento alla falda idropotabile, ai limiti di legge correlati ed a rapporti di prova analitici forniti dal laboratorio istituzionalmente competente.

Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse.**36.26 Sindaco 36.40**

Passiamo al punto n. 6 dell'ordine del giorno "Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse."

La parola al Vicesindaco, Dottoressa Spadetto.

36.54 Spadetto Silvia 38.21

Allora andiamo a modificare integralmente l'articolo 11 del regolamento di Polizia Rurale, per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Con questa modifica, sostanzialmente, dal primo gennaio 2019 si vanno a vietare tutti gli erbicidi che contengono la sostanza attiva glifosate. E' consentito, invece, secondo il comma 2 dell'articolo 11 l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con prodotti diversi ma che rispettino comunque altre norme che non siano quindi molto tossici, tossici e nocivi, rispettando quindi le fasi di pericolo individuate dal regolamento e limitatamente ai seminativi e ai frutteti e ai vigneti esclusivamente fino ai 3 anni di età e per particolari pendenze, in zone con particolari pendenze. Ovviamente, a parte l'articolo 11, sono state fatte delle lievi modifiche anche in altri commi del... in altri articoli del regolamento, dove si parlava di erbicidi riprendendo sempre queste... queste norme. Non sono modificate, invece, distanze o altre cose, in quanto la normativa a livello nazionale su questo non è modificata, recepiamo allora queste modifiche. Se ci sono delle domande sono a disposizione.

38.24 Sartor Alessandro 39.12

Beh, la prima cosa che volevo capire, nella convocazione dei capigruppo, questo punto non c'era. Noi ci siamo visti, quanto? 12 giorni fa, 13 con un altro Consiglio, per cui veramente, cioè, o avete lavorato in due giorni oppure queste cose potevano essere rese disponibili in anticipo, insomma, in modo che si potesse ragionare tutti assieme, insomma, alla fine sono Consigliere non è che sia... e sempre in tema, mi sembra che da quando mi sono insediato anch'io qui, ho sempre manifestato una certa attenzione all'argomento, per cui, insomma, averlo saputo dopo la convocazione dei capigruppo veramente è tardi, no, per una cosa del genere. Quindi prima volevo capire un attimo questo.

39.13 Spadetto Silvia 40.09

Allora, io mi scuso, lei non c'era, in effetti, alla convocazione dei capigruppo, tutta la documentazione era pronta già da tempo, per cui l'affissione all'albo era stata fatta ancora nel mese di maggio, per un qui pro quo non era stato inserito nell'ordine del giorno, per cui ai capigruppo, secondo regolamento, abbiamo chiesto se era possibile l'inserimento in questo Consiglio Comunale, è stato dato consenso per cui è stato inserito per questo motivo, proprio perché la documentazione era pronta da tempo e un po' tutti i comuni, in questi Consigli Comunali, stanno andando proprio con questa normativa. Era una cosa che tra l'altro, sì, voi chiedevate anche da tempo, per cui c'è parso anche con il consenso un po' di tutti, che potesse essere una cosa che potesse essere fatta, insomma ecco, questo è il motivo.

40.11 Sartor Alessandro 40.21

Invece entrando nel merito, leggo anche gestione potature e biomasse, su questo punto, invece, quali sono le modifiche sostanziali che...

40.23 Spadetto Silvia 40.39

No nessuna modifica, è stata variata solo la sezione per i trattamenti con fitofarmaci, ma siccome nell'ultima modifica, nell'ultimo Consiglio Comunale, avevamo portato entrambi gli stralci insieme, abbiamo deciso comunque di riportare entrambi gli stralci con le modifiche però relative soltanto all'utilizzo degli erbicidi.

40.45 Sartor Alessandro 41.16

C'è ancora una cosa che io non ho letto attentamente il testo e volevo capire se era prevista l'esposizione dei cartelli con le frasi di rischio, accanto ai vigneti. Con questa modifica dico che avete apportato sulla gestione di prodotti fitosanitari potrebbe essere il momento in cui inserire anche questo obbligo di esporre i cartelli con le frasi di rischio.

41.17 Spadetto Silvia 42.39

Allora questo è già un obbligo presente nella norma nazionale, per cui non ha necessità di essere inserito in questo regolamento. Ribadisco un po' quello che era stato scritto anche nella risposta che le è stata inviata, i cartelli sono già obbligatori, sono obbligatori dove? Nella, praticamente, dove c'è il confine tra proprietà pubblica e proprietà privata o dove ci sono le zone particolarmente sensibili. Per quanto riguarda la cartellonistica stiamo facendo un lavoro sempre con il gruppo tecnico, per quanto riguarda il regolamento di polizia rurale, che prevede una cartellonistica unica su tutto il territorio. Anche all'ultima riunione, io e un altro

comune, abbiamo sollecitato il lavoro su questo, perché è la necessità che ci siano a disposizione questi cartelli. Ci si è fermati un attimo perché comunque devono essere al vaglio della Soprintendenza, perché sono cartelli che vanno messi in alcune zone, anche in zona vincolo, quindi questo è il motivo che ha fermato ultimamente questo... questo lavoro. In ogni caso la normativa nazionale prevede che ci sia l'affissione dei cartelli, per questo non sono riportati nel regolamento, insomma.

42.40 Sartor Alessandro 43.00

Ultima cosa dal punto di vista, invece, sanzionatorio, è stato introdotto qualche... qualche misura, insomma che, efficace oppure siamo ancora rimasti in questa situazione in cui, praticamente, ognuno fa quello che vuole perché l'intervento manca.

43.01 Spadetto Silvia 43.52

Beh da un punto di vista sanzionatorio quello che comunque è previsto dal Codice Civile, per cui... e penale comunque. Invece forse lei si riferisce ai controlli, su questo si sta facendo un lavoro con il Comando del comune di Conegliano, che è quello più strutturato e che ha disposizione 24 ore su 24 il personale, si sta facendo un lavoro di formazione su tutti i corpi poi a disposizione, quindi su tutte le polizie municipali, da parte dell'Ulss, da parte del Comando di Conegliano, per cui si dovrebbero vedere i frutti di questo lavoro nella prossima annata agraria. Ovviamente in questa non c'erano i tempi a disposizione perché partisse il progetto, comunque si sta lavorando anche su questo fronte.

44.03 Sindaco 44.59

Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la delibera sulle: "Modifiche al Regolamento di Polizia Rurale. Approvazione stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari e alla gestione potature e biomasse": favorevoli, astenuti, contrari: Sartor.

Va bene. Chiudiamo qua il Consiglio Comunale. Rinnoviamo i ringraziamenti, da parte di tutto il Consiglio Comunale, al dottor Dal Col e ringrazio anche la Dottoressa Baratto, lei ritorna, insomma, anche forse già al prossimo Consiglio e così.

Va bene buone vacanze a tutti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to NARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 09-08-2018, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 09-08-2018 Per il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Binotto Francesca